


Pubblicato il 25/08/2023

N. 05266 /2023 REG.PROV.CAU.
N. 04578/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4578 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Antonella Losco, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide De Vivo e Paola Vicidomini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l'Avv. Federica Scafarelli in Roma, Via Giosuè Borsi n.4;

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez PA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Mario Maggiorino Ortuso, Alberto Giuseppe Balsamo, Davide Laurato e Davide Buonauro, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a - dell'esito riportato dalla ricorrente alla prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n.2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.104 del 31.12.2021, nella parte in cui le è stato attribuito il deteriore punteggio di 26,625 anziché il punteggio di 27,625;

b - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, per quanto di ragione, i provvedimenti di data e numero sconosciuti con cui sono stati predisposti i questionari per la prova scritta, il quesito n.23 del questionario somministrato ed altresì le graduatorie finale e dei vincitori del 22-24.02.2023;

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'annullamento del quesito in contestazione ed al riconoscimento dell'assegnazione di un (1) ulteriore punto in aggiunta ai 26,625 già conseguiti, per un totale di 27,625 punti, idonei al suo utile ricollocamento in graduatoria in quanto certamente rientrante nei 2.293 posti messi a concorso;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Losco Antonella il 13.06.2023:

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

a - del provvedimento, sconosciuto, adottato dalla Commissione RIPAM nella seduta del 18.04.2023, con cui sono state validate le rettifiche della graduatoria finale e di merito e della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n.2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato nella G.U. n.104 del 31.12.2021, laddove, in sede di riedizione del potere, la PA non ha tenuto

conto delle censure esplicitate dalla ricorrente nel ricorso introduttivo omettendo di attribuirle un (1) ulteriore punto per l'erronea valutazione della risposta da lei data in relazione al quesito n.23 del questionario somministrato;

b - della graduatoria finale di merito e della graduatoria dei vincitori rettificata, pubblicate in data 19.04.2023, nella parte in cui alla ricorrente è stato nuovamente attribuito il peggiore punteggio di 26,625 anziché il punteggio di 27,625;

c - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e/o consequenziali;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 agosto 2023 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le eccezioni di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti sollevate dalla difesa erariale possano essere esaminate unitamente al merito;

Ritenuto, ad un sommario esame, tipico della presente fase cautelare, sussistente il *fumus boni iuris* sulla scorta del precedente di questo Tribunale (T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, n. 13832/22), avente ad oggetto analogo quesito somministrato nella medesima procedura concorsuale, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi;

Ritenuto, pertanto, fatta salva ogni diversa valutazione in sede di merito, di disporre, nelle more, l'obbligo, per l'amministrazione resistente, di riesaminare la posizione della ricorrente, con la precisazione che ciò potrà avvenire mediante una

serie di possibili correttivi che rientrano nell'alveo delle proprie valutazioni discrezionali (a mero titolo di esempio: annullare il quesito in contestazione e rimodulare la soglia minima di idoneità e quella massima di punteggio o attribuire il punteggio invocato dalla ricorrente come se anche la risposta da quest'ultima fornita fosse corretta: cfr. sent. n. 13832/22 cit.);

Preso atto della richiesta, dalla parte ricorrente avanzata con l'atto introduttivo del giudizio, di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che “quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso, degli stessi motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e la presente ordinanza. Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura dell’amministrazione (ferma l’eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena

l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento;

Ritenuto che le spese di lite debbano essere regolate secondo il principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo;

Ritenuto di dover fissare, per la discussione del ricorso nel merito, l'udienza pubblica del 30 gennaio 2024;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione.

Ordina l'integrazione del contraddittorio nei termini e nelle forme di cui in motivazione.

Condanna le parti resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite della presente fase cautelare in favore della ricorrente, che liquida in € 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori di legge se dovuti.

Fissa per la discussione l'udienza del 30 gennaio 2024.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 agosto 2023 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere

Valerio Bello, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Valerio Bello

IL PRESIDENTE

Rita Tricarico

IL SEGRETARIO